

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che l'accisa attualmente applicata sull'alcool è pari a 1.249.600 lire per 100 litri di prodotto, che sulle bottiglie è applicato un contrassegno di Stato il cui costo varia da 60 a 600 lire a seconda del contenuto e della capacità del contenitore, e che sul corrispettivo della cessione del prodotto, comprensivo tanto dell'accisa quanto del contrassegno di Stato, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento, dando così luogo ad uno dei più sconcertanti casi di applicazione di una imposta sull'imposta e provocando a carico del produttore un costo a titolo di imposizione fiscale che è 15 volte superiore a quello della materia prima;

considerato che sulla disciplina dell'imposizione sui prodotti alcoolici soggetti ad accisa è recentemente intervenuto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che, modificando il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito, all'articolo 4, che il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo;

considerato che per effetto di tale innovazione l'accisa deve essere assolta dai produttori, mediamente, a 30 giorni e che il contrassegno di Stato deve essere pagato al momento del ritiro della merce, quindi anticipatamente, mentre l'IVA deve essere

versata nei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

ritenuto altresì che sull'accisa dei prodotti venduti, su quanto si può produrre con i contrassegni di Stato e sui prodotti finiti ed in lavorazione giacenti nei magazzini, il produttore deve prestare fidejussione all'erario, e che questo comporta una riduzione dei fidi bancari oltreché il costo, valutabile intorno al 2 per cento, della fidejussione stessa;

considerato che il termine di pagamento al produttore della merce acquistata da parte del commerciante si colloca tra i 120 ed i 150 giorni, e che quindi l'anticipo da parte del produttore all'erario si colloca mediamente tra i 90 ed i 120 giorni, mentre il credito vantato dal produttore nei confronti del commerciante non gode di alcun privilegio ma è un mero credito chirografario, per cui i produttori sono di fatto garanti del pagamento dell'accisa all'erario anche se il commerciante non paga successivamente il corrispettivo della merce acquistata;

ritenuto che l'attuale normativa costringa il produttore ad anticipare all'erario circa il 50 per cento di quanto fattura e in taluni casi, come avviene per l'alcool puro; addirittura più del 70 per cento, aggravando così la già difficile situazione di cassa delle imprese produttrici e contribuendo al processo in atto di erosione degli utili gestionali, con la conseguenza che le piccole e medie imprese del settore sono costrette a chiudere — come dimostra la progressiva riduzione del numero dei produttori dai 1.200 del 1984 ai meno di 500 attuali — mentre grandi aziende quali Stock, Buton, Riccadonna, Martini, Cinzano, Barbero, parte della Campari ed altre, sono state cedute ad imprese multinazionali straniere che possono permettersi di registrare delle perdite sul mercato italiano a fronte della commercializzazione con utili dei marchi nazionali all'estero;

valutato che allo scopo di porre rimedio alla ormai insostenibile situazione illustrata è opportuno, stante lo scarto

temporale tra il momento dell'obbligo di adempimento dell'imposta, disciplinato dal vigente Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e quello in cui il relativo onere viene trasferito a carico del soggetto effettivamente inciso, che l'accisa, il contrassegno di Stato e l'IVA sui prodotti alcolici soggetti ad accisa diventino realmente una partita di giro mediante la quale i produttori incassino subito le relative somme e poi le versino all'erario, in modo da evitare un'inutile penalizzazione per i produttori stessi assicurando loro la certezza dell'incasso del corrispettivo delle imposte ed evitandogli l'evenienza di insoluti almeno sui tributi dovuti all'erario;

ritenuto che da un simile intervento, attuabile mediante un meccanismo di fatturazione separata degli importi dovuti al fisco da quella relativa ai corrispettivi della merce acquistata, non deriverebbe alcun minore introito per lo Stato, né in termini di competenza né in termini di cassa, né, presumibilmente, alcun onere finanziario per i commercianti, in quanto i produttori, non più gravati da improcrastinabili anticipi di cassa, potrebbero diminuire i prezzi di vendita dei loro prodotti, e inoltre i commercianti che non volessero pagare alla consegna potrebbero istituire un magazzino fiduciario, pagando l'accisa il quin-

dicesimo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano effettuato la vendita;

impegna il Governo

ad assumere apposite iniziative legislative finalizzate:

a) ad apportare al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le modificazioni idonee a stabilire che chi acquista dai produttori prodotti alcolici soggetti ad accisa sia tenuto a corrispondere al momento del ritiro della merce ai produttori stessi l'equivalente dell'accisa, dei contrassegni di Stato e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti sui prodotti acquistati, se l'acquisto è effettuato da parte di soggetti autorizzati ad immettere in consumo i prodotti stessi;

b) ad obbligare i soggetti che immettano in consumo i predetti prodotti da magazzini fiduciari, ad emettere fattura separata da quella relativa alla merce, contenente il chiaro riferimento alla fattura medesima mediante la frase: "Fattura di accisa, contrassegni di Stato e Iva riguardante la fattura di prodotti n.... del.... ».

(7-00218) « Conte, Leone, Berruti, Viale, Armosino ».